

art. 14 - Dovere di competenza (art.12/1997)

Art. 14 - Dovere di competenza - codice deontologico forense (2014)

Articolo vigente

Art. 14 - Dovere di competenza

1. L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

art.12.Dovere di competenza

L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

* I. - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

* II. - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

Documenti collegati:

[Violazione del dovere di formazione e individuazione della sanzione \(non tipizzata\) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 97](#)

Violazione del dovere di formazione e individuazione della sanzione (non tipizzata) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 97 Per la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 ncdf, già art. 13 cdf prev.) non è tipizzata una

[Inammissibile l'impugnazione del provvedimento di archiviazione \(tantopiù da parte dell'esponente\) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222](#)

Inammissibile l'impugnazione del provvedimento di archiviazione (tantopiù da parte dell'esponente) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222 La

art. 14 - Dovere di competenza (art.12/1997)

legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all'esponente

[**Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Ritardata conoscenza dell'intervenuta modifica della norma deontologica – Irrilevanza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 107**](#)

Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Ritardata conoscenza dell'intervenuta modifica della norma deontologica – Irrilevanza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 107
Deve ritenersi

fine
